



9 DIC. 2009

Allegato a delibera n° 177 del _____

REGOLAMENTO DEL COMITATO MISTO CONSULTIVO DELL'AZIENDA SANITARIA GENOVESE

Presso l'Azienda Sanitaria Locale n. 3 "Genovese", ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i., quale strumento organizzativo privilegiato per la rilevazione ed il miglioramento della qualità dei servizi da parte dei cittadini;

E' COSTITUITO

Il Comitato Misto Consultivo

1) Obiettivi

Obiettivo del Comitato è il controllo della qualità dei servizi sanitari dal lato degli utenti.

2) Funzioni del Comitato

Il Comitato ha la funzione di permettere un corretto flusso di informazioni tra utenza e servizi sanitari, e deve pertanto esprimere proposte, sollecitare e verificare interventi, al fine di:

- assicurare i controlli di qualità dal lato dei cittadini clienti, con specifico riferimento ai percorsi di accesso ai servizi;
- individuare indicatori di qualità dal lato dell'utenza;
- sperimentare modalità di raccolta e di analisi dei "segnali di disservizio";
- promuovere iniziative volte all'umanizzazione dei rapporti con i cittadini.

3) Composizione e funzionamento del Comitato

a) Il Comitato è formato da:

- n.10 rappresentanti designati dalle Organizzazioni di Volontariato e di Tutela;
- n.10 rappresentanti aziendali, designati dal Direttore Generale con apposito provvedimento. Oltre ai membri titolari le Organizzazioni di Volontariato e di Tutela e l'Amministrazione designano i relativi supplenti, che possono partecipare alle sedute del Comitato anche in presenza del membro effettivo, ma senza diritto di parola.



- Le Associazioni non possono designare come membri del Comitato dipendenti della ASL3 anche se iscritti alla stessa Associazione.
- b) Tutti i componenti il Comitato restano in carica tre anni. Nel corso del triennio possono essere sostituiti, su designazione delle Associazioni e della ASL secondo la rispettiva competenza, per indisponibilità, per avvicendamenti, per un numero di tre assenze consecutive e non giustificate o perché non più rappresentanti l'Associazione in quanto non più iscritti o non più rappresentanti della ASL.
- c) Il Comitato Consultivo, per il suo funzionamento, nella prima seduta nomina un Coordinatore (individuato tra i componenti delle Associazioni) ed un Coordinatore Vicario (individuato tra i membri rappresentanti l'Azienda).

Il Coordinatore, in sua assenza il Coordinatore Vicario, presiede le riunioni del Comitato, garantendone la collegialità dei lavori e delle decisioni.
- d) La verbalizzazione delle sedute viene svolta tramite l'Ufficio Tutela e Partecipazione dell'URP.
- e) Il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti a titolo gratuito.
- f) Il Comitato si riunisce almeno ogni quattro mesi o su richiesta di almeno tre membri effettivi del Comitato. Il Comitato si riunisce anche su richiesta motivata e urgente da parte di tre Associazioni o dell'Azienda. La convocazione del Comitato è di competenza del Coordinatore che ne fissa la data nonché l'ordine del giorno dandone comunicazione almeno quindici giorni prima. In caso di urgenza tale termine viene ridotto a dieci giorni. La convocazione sarà inviata per conoscenza anche al Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario della ASL e alle Associazioni dei componenti il Comitato.
- g) Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno 11 componenti di cui almeno sei rappresentanti delle Associazioni di Volontariato e Tutela. Il Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario possono partecipare, di diritto, alle riunioni del Comitato.
- h) Il Comitato, per specifici argomenti, può costituire gruppi di lavoro, limitati nel tempo o permanenti. Possono far parte dei gruppi di lavoro sia componenti effettivi che supplenti. I gruppi di lavoro possono avvalersi della collaborazione gratuita di esperti nominati con le procedure previste al punto e) del presente regolamento.
- i) Per specifiche problematiche di interesse del Comitato, lo stesso può rapportarsi con tutte le competenti strutture della ASL.
- j) L'A.S.L. n. 3 Genovese assicura la sede fisica ed il supporto organizzativo ed operativo tramite l'Ufficio Tutela e Partecipazione dell'URP.



4) Autonomia del Comitato

Il Comitato formula proposte alla Direzione Generale nelle materie indicate dall'art. 2 del presente regolamento, trasmettendo il verbale della seduta.

La Direzione Generale formula una risposta motivata a tali proposte entro trenta giorni. Nell'ipotesi di non accoglimento, il Comitato potrà invitare il Direttore Generale dell'Azienda a riferire sulle motivazioni.

I componenti del Comitato hanno libero accesso nelle strutture della A.S.L., ospedali compresi, nonché in quelle accreditate, nel rispetto della normativa vigente. Per accedere alle strutture il Comitato deciderà di volta in volta la nomina della propria delegazione che lo rappresenterà ed il relativo mandato.

5) Conferenza dei Servizi

Il Comitato Misto Consultivo è interlocutore privilegiato del Direttore Generale per l'annuale Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 14 D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.. La Conferenza dei Servizi costituisce l'occasione per la verifica sull'andamento dei servizi dal lato degli utenti, alla luce degli indicatori di qualità utilizzati e per l'individuazione degli interventi utili al miglioramento della qualità dei servizi.

L'informazione all'utenza sull'operato del Comitato costituirà un impegno prioritario e costante anche attraverso una comune indicazione di strumenti e di canali per garantire la massima diffusione delle informazioni stesse fra i cittadini.

6) Gratuità degli incarichi

Gli incarichi di Coordinatore, Componente e Segretario del Comitato Misto Consultivo sono gratuiti.